



TRIBUNALE DI LUCCA

SEZIONE PENALE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento n. ... a carico di

XXX, nata a ... il ..., residente ..., difesa di fiducia dall'avv. ...;

vista

l'eccezione di nullità, sollevata in apertura dell'udienza del 19/01/2018 avverso il decreto penale di condanna, emesso nei confronti dell'imputata in data 07/09/15, per mancato avviso della possibilità per la stessa di essere ammessa alla sospensione con messa alla prova;

la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2016, n. 201, depositata in data 21 luglio 2016, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e) *“nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente all'atto di opposizione”*;

l'opposizione proposta dalla parte in data 17/09/2016;

l'art. 464 bis c.p.p., comma 2, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2014 n. 100) secondo cui *“nel procedimento per decreto la richiesta è presentata con l'atto di opposizione”*;

ritenuto

che l'atto di opposizione è stato presentato in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 464 bis c.p.p. e che, quindi, l'imputato aveva il diritto di chiedere, con l'atto di opposizione al decreto penale, di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che *“la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa”* (si vedano, oltre alla sentenza n. 497 del 1995, le sentenze n. 76, n. 101 e n. 214 del 1993, n. 265 del 1994, n. 70 del 1996, tutte nel senso che sarebbe lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali per un errore a lui non imputabile) e che *“l'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di “intervento” dell'imputato, cioè di partecipazione “attiva”*

alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lettera c) c.p.p." (Corte Cost., sent. n. 148/2004);

che la Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 201/2016, ha posto il procedimento con messa alla prova sullo stesso piano degli altri riti alternativi (Cass. pen. Sez. II, sentenza 23/12/2016, n. 3864);

che l'omissione dell'avviso in questione *"determina una nullità di ordine generale non assoluta"* (Cass. pen., Sez. IV, sentenza 21/02/17, n. 21897);

che, in particolare, sulla base del combinato disposto degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 180 c.p.p., si tratta di una nullità a regime intermedio in quanto la facoltà dell'imputato di chiedere un rito alternativo concerne il suo diritto di intervento al processo;

che l'art. 180 c.p.p. prevede che le nullità a regime intermedio possono essere rilevate entro *"la deliberazione della sentenza di primo grado"*;

che, in questo caso, non può trovare applicazione la prima parte dell'art. 182 comma 2 c.p.p., secondo cui *"quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"*: infatti, nel caso di specie, la parte non ha assistito al compimento dell'atto sulla cui nullità si discute, con conseguente applicazione della seconda parte dell'art. 182 comma 2 c.p.p., che rimanda alla norma di cui all'art. 180 c.p.p. in tutti i casi in cui la parte non assiste al compimento dell'atto che si presume essere viziato;

che l'eccezione di nullità del decreto penale è stata sollevata in apertura del dibattimento e, dunque, nel rispetto del termine decadenziale suddetto;

dichiara

la nullità del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Lucca 7 settembre 2015 n. 1053;

dispone

la trasmissione degli atti al GIP.

Lucca, 18 febbraio 2018.

Il giudice

Dott. Matteo Marini